

Studio Legale
Avv. Francesco Magnosi
Foro di Velletri
Corso Vittorio Emanuele II, 215
00037 - Segni (RM)
Tel. 06.86294705 - 339.4500701
francesco.magnosi@oav.legalmail.it
avv.francescomagnosi@gmail.com

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

A FAVORE DI: Chiara Cacciotti (C.F.CCCCHR88L59D416D) nata a Erba (CO) il 19 luglio 1988 e residente a Carpineto Romano (RM), Via San Sebastiano, 19, elettivamente domiciliata in Segni, Corso Vittorio Emanuele II, 215, presso lo Studio dell'Avv. Francesco Magnosi (C.F. MGNFNC78R04C858C) del Foro di Velletri che la rappresenta e difende - giusta procura in calce al presente atto - e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo *fax* al numero 06.86294705 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo francesco.magnosi@oav.legalmail.it

- *ricorrente*

NEI CONFRONTI DI: Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore* - Liceo Scientifico "Vito Volterra" con sede a Ciampino, Via dell'Acqua Acetosa, 8A, 159 in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, il cui indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro <http://www.pst.giustizia.it> - Registro delle PP.AA risulta essere: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in persona del Direttore Generale *pro tempore* elettivamente domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12, il cui indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro <http://www.pst.giustizia.it> - Registro delle PP.AA risulta essere: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

QUALORA OCCORRA: Tutti i docenti inseriti nella II^a e III^a fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma e nei confronti di tutti coloro che risultano inseriti nella prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze istituite ai sensi dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 della Provincia di Roma in cui la ricorrente è attualmente iscritta in seconda



fascia delle G.P.S. e in terza fascia delle G.I., classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche, valide per gli aa.ss. 2022-2024, i quali in virtù dell’inserimento *pleno iure* di parte ricorrente nella II^ fascia delle graduatorie di Istituto e nella I^ fascia delle Graduatorie provinciali della Provincia di Roma per l’insegnamento di A046 valide per il biennio 2022/2024, potrebbero essere scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente, i quali pertanto hanno diritto di resistere e di essere resi edotti del presente ricorso.

- *contraddittori necessari*

OGGETTO: Riconoscimento del diritto della ricorrente all’inserimento *pleno iure* nella prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze per il biennio 2022/2024 e nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il biennio 2022/2024 delle Provincia di Roma per la Classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche con il punteggio di 55,5 punti in forza del possesso dell’abilitazione all’insegnamento costituita dal possesso congiunto dalla Laurea Magistrale in Giurisprudenza acquisita in data 21 marzo 2013 e di 24 Crediti Formativi Universitari acquisiti in data 18 settembre 2022.

Previa disapplicazione e/o annullamento *in parte qua* del Provvedimento del 5 agosto 2022 Prot. N. 27157 diramato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e relativi elenchi allegati con sui sono state pubblicate le Graduatorie per Supplenze (G.P.S.) della Provincia di Roma in data 5 agosto 2022 (doc. 1), del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (doc. 2) e successivi, dell’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112 (doc. 3), del Provvedimento Prot. N. 18095 dell’11 maggio 2022 (doc. 3.1) e dell’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 (doc. 4) nella parte in cui – il primo esclude la ricorrente dalla prima fascia delle G.P.S. e dalla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto – ed i secondi negano il diritto della ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma, poiché non considerano i titoli di studio posseduti dalla ricorrente abilitanti all’insegnamento e requisiti idonei all’inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

a) Chiara Cacciotti è una docente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze degli aspiranti a supplenza e nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole presso le quali ha inoltrato specifica domanda di inserimento (doc. 5) presso la Provincia di



Roma, in qualità di docente di scuola secondaria superiore per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche con punti 55,5 e posizione 960 (doc. 6).

b) La ricorrente ha presentato una prima domanda di inserimento in graduatoria ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, venendo inserita nelle G.P.S. di seconda fascia della provincia di Roma e nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della medesima Provincia.

c) In virtù del predetto inserimento la ricorrente ha svolto attività di insegnamento in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

d) In particolare, nell'a.s. 2016/2017 ha lavorato in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 7).

e) Nell'a.s. 2017/2018 la ricorrente ha lavorato dall'11 al 18 maggio 2018 in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 8).

f) Nell'a.s. 2018/2019 ha lavorato dal 28 maggio al 31 maggio 2019 (doc. 9).

g) Nell'a.s. 2020/2021 ha lavorato dal 10 marzo al 31 marzo 2021 (doc. 10).

h) Nell'a.s. 2021/2022 ha lavorato presso il liceo scientifico Vito Volterra di Ciampino dal 24 gennaio 2022 al 15 giugno 2022 (doc. 11).

i) Il predetto servizio le ha consentito di acquisire punteggi utili al collocamento nelle graduatorie provinciali di proprio interesse.

j) Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (doc. 3, cit.) il Ministero ha diramato le indicazioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze riservato agli aspiranti che intendessero partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis, legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60.

k) Con domanda presentata in data 30 maggio 2022 (doc. 12) la ricorrente ha provveduto ad aggiornare i propri titoli di servizio e di studio.

l) In tale fase la ricorrente ha potuto presentare la domanda di aggiornamento/inserimento nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle graduatorie di istituto in quanto il Ministero, del tutto inopinatamente ed illegittimamente, preclude ai docenti in possesso della laurea e di 24 C.F.U. l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, riservate ai docenti in possesso dell'abilitazione.



m) La ricorrente risulta inserita nella graduatoria provinciale di Roma per la Classe di Concorso A046 – Scienze Giuridico-Economiche con il punteggio di 55,5 punti (doc. 6, cit.) e nelle relative G.P.S. incrociate per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di secondo grado.

n) La ricorrente, tuttavia, ha diritto all’inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

o) La ricorrente è infatti in possesso del titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita in data 21 marzo 2013 (doc. 13) presso l’Università L.U.M.S.A. che – unitamente agli esami integrativi sostenuti successivamente (doc. 14) – le ha consentito l’accesso alla specifica classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche in forza di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 114 febbraio 2016, n. 19 (doc. 15).

p) In tal modo la ricorrente ha acquisito i necessari titoli di studio finalizzati all’accesso ai concorsi per il reclutamento del personale scolastico a tempo indeterminato.

q) Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza la Cacciotti ha conseguito in data 18 settembre 2022 24 C.F.U. (doc. 16) in settori formativi psicoantropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, richiesti oggi dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, come previsto e disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (doc. 17).

r) Invero ai sensi del D.Lgs. n. 59/2017 dettato in tema di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico [...]; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

s) Con Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente le ulteriori misure di attuazione del PNNR il Legislatore è intervenuto in materia di Istruzione, introducendo alcune modifiche al suddetto D.LGS. n. 59/2017, delineando con l’articolo 44 della predetta legge il percorso di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale secondaria di primo e secondo grado.



t) Si è ribadito che il possesso di crediti formativi universitari, ulteriori rispetto a quelli conseguiti con il normale corso di studi è abilitante all'insegnamento, nel senso che consente la partecipazione ai concorsi per l'assunzione in qualità di docenti a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado sino al 31 dicembre 2024.

u) Ai sensi dell'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento) del novellato D.lgs. n. 59/2017, introdotto dall'art. 44, legge n. 79/2022 viene stabilito che *"Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento"*.

v) Dunque, nulla è stato innovato quanto ai requisiti di accesso, essendo stato previsto un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2024 rispetto al quale i requisiti per accedere al concorso scuola per la secondario di primo e secondo grado sono rimasti immutati.

w) I crediti formativi posseduti dalla ricorrente pertanto, volti a conseguire conoscenza e preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento e quindi ad acquisire un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente, sono, per espressa previsione normativa (art 5 di cui al D.Lgs. 59/2017) titolo di accesso alla procedura concorsuale.

x) Dalla coordinata lettura dell'art. 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell'art 5, D. Lgs. 59/2017 nella parte in cui riconoscono i 24 CFU in specifici settori disciplinari di cui la ricorrente è in possesso, titolo di accesso concorsuale, emerge l'efficacia normativamente statuita per i 24 CFU quale *"titolo abilitativo"*.

y) Contrariamente, l'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 e prima ancora l'O.M. n. 60 del 2020 ed il D.M. 374/2017 unitamente agli altri provvedimenti di macro-organizzazione – tutte fonti normative sottordinate rispetto ai richiamati principi di fonte primaria - dettata in tema di aggiornamento delle graduatorie negano l'accesso alla prima fascia delle G.P.S. ed alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto riservata ai docenti abilitati all'insegnamento.

z) Alla luce delle allegazioni in fatto, la ricorrente, previa disapplicazione della normativa regolamentare e di secondo grado contestata, in quanto contraria ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative rilevanti in materia, ovvero in via subordinata a seguito di accertamento e declaratoria giudiziale del recepimento nell'O.M. n. 112 del 2022 e nell'O.M. n. 60 del 2020 dei titoli abilitativi riconosciuti dal D. Lgs 59/2017 nella parte in cui rinvia ad *"..o altri titoli abilitativi"*, rivendica il diritto a vedersi riconosciuto il diritto all'inserimento



nella prima fascia delle Graduatorie per le supplenze in forza dei titoli abilitativi, la laurea conseguita ed il possesso dei 24 CFU di cui chiede l'accertamento, in applicazione della richiamata normativa di rango primario con condanna.

aa) Ciò per evidente violazione di legge.

bb) Chiede altresì il riconoscimento dei propri titoli, quali quelli espressamente richiamati sotto la dizione “...altre abilitazioni” di cui al D.Lgs. n. 59/2017, mediante recepimento della normativa nazionale e comunitaria, con condanna del resistente all'inserimento nelle dette graduatorie per le supplenze.

cc) Nonostante l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento per mezzo del possesso congiunto dei titoli di studio prodotti, la ricorrente, a causa delle disposizioni contestate non può inserirsi nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ovvero nella seconda fascia aggiuntiva delle predette graduatorie di circolo e di istituto.

dd) Come anzidetto i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs 59/2017.

ee) Ma v'è di più! Il Legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs 59/2017.

ff) In conformità alla legge delega, il Legislatore delegato con il D.Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione e/o il conseguimento 24 Cfu in specifici settori didattici, ovvero i 36 mesi di servizio.

gg) In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il Legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto con la previsione di cui all'art. 5 e art. 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU ovvero dei 36 mesi di servizio.

hh) Pertanto l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 CFU per espressa previsione legislativa.

ii) La capacità e qualità didattica che consentirà a coloro che sono in possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, unitamente ai 24 CFU, di accedere ai prossimi concorsi riservati ai docenti abilitati, determinano la totale illegittimità dell'O.M. n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie nella parte in cui non consente l'inserimento reclamato dalla ricorrente nelle graduatorie per le supplenze e di istituto provinciali.



jj) Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattica abilitativa della ricorrente, che le permetterà di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere la medesima dalla possibilità di accedere ad una graduatoria che le consentirebbe di insegnare, determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe, con violazione del diritto di accedere – a parità di condizioni – alla stessa tipologia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

kk) Sul punto, appare evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma primaria fosse così interpretata, ovvero in conformità alla norma secondaria e regolamentare ritenuta illegittima, determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi, tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento.

ll) Si dovrebbe in sostanza, accedere ad una prospettazione interpretativa nella quale la norma secondaria prevale su quella primaria, nonostante quest'ultima (art. 5, D.Lgs. 59/2017) – nella parte in cui prevede che l'abilitazione all'insegnamento si acquisisce con il possesso della laurea e di 24 CFU – risulti aderente ai principi costituzionali e comunitari che regolano l'accesso alla professione docente.

mm) Difatti, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia delle G.P.S. ed alla seconda fascia delle G.I. è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria, in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista anche dal Legislatore del 2022 a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

nn) Pertanto non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

oo) Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione laddove il Ministero ed il Legislatore ,disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto ad accedere alla prima fascia delle G.P.S. ed alla seconda fascia delle G.I., anch'esse riservate ai docenti abilitati.

pp) Va evidenziato che il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 dell'8 febbraio 2019 (doc. 18) inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai



docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

qq) In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

rr) La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese, laddove il Ministero esclude l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e dalla seconda fascia aggiuntiva delle G.I.

ss) Come che sia, parte ricorrente non può, sulla scorta dell'Ordinanza Ministeriale n.112 del maggio 2022, essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle G.P.S. in quanto – a detta dell'Amministrazione resistente – non è in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale.

tt) Parte ricorrente – come visto – ha presentato in data 30 maggio 2022 la domanda di inserimento in seconda fascia delle G.P.S. e in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

uu) Successivamente, in data 18 settembre 2022 ha acquisito i 24 C.F.U. ed ha pertanto maturato il diritto all'inserimento in prima fascia delle G.P.S. ed in seconda fascia di circolo e di istituto in forza del possesso congiunto dei predetti titoli di studio.

vv) Dopo la fase di raccolta delle domande di inserimento successive all'emanazione dell'O.M. 112 del 2022, anche in ragione di nuovi inserimenti in prima e seconda fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, si è determinata l'impossibilità per la ricorrente di acquisire una convocazione per una supplenza fino al 30 giugno del corrente anno scolastico 2022/2023, nonostante il punteggio acquisito pari a 55,5 punti.

ww) Corre l'obbligo di precisare che il punteggio acquisito dalla ricorrente scaturisce direttamente dal confronto tra i titoli di studio e di servizio posseduti e quanto indicato nelle tabelle allegate all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, qui allegate a riprova dell'acquisizione e dell'esatta attribuzione del punteggio maturato (docc. 19, 20).

xx) La stessa ricorrente, pertanto, qualora dovesse permanere nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto non solo non otterrà una supplenza nel corrente anno scolastico, ma rischia di non acquisire alcuna supplenza nemmeno nel prossimo anno scolastico 2023/2024 e di non poter – in ogni caso – ottenere l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S.



e nelle seconda fascia di istituto nemmeno in occasione del futuro aggiornamento delle graduatorie previsto per il biennio 2024/2026 e seguenti o all'esito di eventuali finestre semestrali.

§ § §

Tenuto conto della esposizione dei fatti che precede, si consideri ora in

DIRITTO

PROFILI PROCESSUALI

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE
DEL LAVORO

Quanto al preliminare profilo processuale della sussistenza della giurisdizione del Giudice adito rispetto alla prospettazione delle domande (*petitum* sostanziale) di cui al ricorso, va premesso che con D.M. n. 235 del 2014 all'art 11 comma 6 viene statuito che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro"*. Rientra nella giurisdizione del G.O. il potere di verificare in via incidentale la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione delle P.A. (per una eventuale disapplicazione) qualora il giudizio verta su posizioni di diritto soggettivo del lavoro, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solo presupposti.

Il T.A.R. del Lazio con sentenza 8498/2013 e il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 11/2011; Consiglio di Stato 6212/2012) hanno devoluto la giurisdizione al Giudice del Lavoro per quanto concerne l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, cui è attratta la domanda di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, in quanto permane il potere del giudice ordinario di *"...disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria"* (Cfr. SS.UU. n. 27991/13) con possibilità per la ricorrente, lesa dalla condotta dell'Amministrazione, di disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella parte in cui non compare incluso onde ottenerne l'inserimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari.

Il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una nota sentenza, seppur precedente (Cfr. Corte di Cassazione n. 3032, 8 febbraio 2011) in virtù della quale *"..la giurisdizione sull'impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione del personale docente, non assumo veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzativi autoritativi, ma atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art 5 comma 2 D. Lgs n. 165/2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (Ad. Pl. n. 11 del 2011), avendo la pretesa ad oggetto, la*



conformità a legge degli atti di gestione delle graduatorie utile per l'eventuale assunzione. Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario".

Sul punto, con intervento adesivo: *"..la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale [..] con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"* (Consiglio di Stato 12 luglio 2014, n. 11).

Nel rapporto lavoristico di pubblico impiego contrattualizzato ogni atto di gestione di tali rapporti rappresenta espressione, non di una potestà amministrativa, ma della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro¹.

I detti rapporti sono attratti nel regime di diritto privato del lavoro con conseguente irrilevanza dei vizi del provvedimento amministrativo (Corte Costituzionale sentenza n. 275 del 23.7.2001) *"In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro [..] Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale"* (Cass. n. 3360/2005) di talché i singoli atti di gestione o di organizzazione non sono sindacabili alla stregua dei tradizionali vizi dell'atto amministrativo, ma secondo quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all'attività paritetica della pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 21660/2008; Cass. n. 11103/2006).

b) SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

In relazione ai profili processuali riguardanti la presente controversia, preme evidenziare che la legittimazione passiva compete al solo Ministero dell'Istruzione, quale datore di lavoro della ricorrente.

Ed invero, nel corso di alcune controversie aventi quale parte resistente il Ministero dell'Istruzione si era posto il problema se la legittimazione passiva spettasse solo al Ministero o se essa dovesse essere estesa anche all'Ufficio Scolastico regionale e provinciale ed alla Istituzione scolastica di appartenenza del docente o del dipendente appartenente al personale A.T.A.

¹ Cfr. Cass. sez. un. n. 41 del 24.2.2000; Cass. n. 9650 del 17.7.2001; Cass. n. 1241 del 28.1.2003; Cass. n. 6348 del 18.4.2003; Cass. n. 11589 del 28.7.2003; Cass. n. 9747 del 21.5.2004.



Collegato a questo profilo vi era quello delle modalità e dei destinatari della notificazione degli atti giudiziari ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Quanto al primo profilo, è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione a risolvere il problema, sostanzialmente seguita in modo costante dalla successiva giurisprudenza di merito e di legittimità.

La Suprema Corte ha affermato che l'Ufficio Scolastico regionale, l'Ufficio Scolastico provinciale e l'Istituto sono estranei al giudizio, dovendosi dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli stessi nei giudizi aventi ad oggetto diritti rivendicati dal personale scolastico.

In particolare, è stato affermato che *"...anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali, e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (Cfr. art. 14, D.P.R. n. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto"* (Cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20512/2008; App. Bari, n. 2337/2019; App. Catanzaro, n. 942/2019 e tante altre).

Come è stato esaurientemente precisato da attenta giurisprudenza di merito, la quale ha approfondito la tematica relativa alla questione della legittimazione passiva nelle controversie riguardanti il personale scolastico, *"La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche è, in definitiva, estranea all'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21, legge n. 59 del 1997 e dal D.P.R. n. 275/1999, ambito relativo all'utilizzo delle risorse umane ai fini dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico ed alla libera programmazione di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento ai fini della realizzazione della cd. offerta formazione. In materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, quindi, i Dirigenti preposti alle singole istituzioni scolastiche devono qualificarsi come organi del Ministero della Pubblica Istruzione, come tali deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – ai fini della responsabilità – al Ministero medesimo in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica. Quanto all'ufficio scolastico della, esso va configurato come struttura interna all'amministrazione, essendo dotata di funzioni di sovrintendenza generale istituzionalmente proprie nell'ambito dell'area territoriale di competenza. In definitiva, sia l'Ufficio scolastico provinciale sia l'Ufficio scolastico regionale costituiscono organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, privi di legittimazione separata, ma esclusivamente delegati in via ordinaria a*



rappresentare in giudizio il Ministero di competenza” (Cfr. Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, sent. n. 1572 del 12 aprile 2019).

Pertanto, l'unico legittimato passivo nel presente giudizio – unitamente ai docenti già inseriti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia di circolo e di istituto per la Provincia di Roma per la Classe di Concorso A-046 - risulta essere il Ministero dell'Istruzione, quale datore di lavoro della ricorrente.

In merito alla instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato all'Avvocatura Generale a norma dell'art. 144 c.p.c. presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha la propria sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è portata la causa, e nel nostro caso all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

Ciò in quanto la rappresentanza in giudizio del Ministero resistente da parte dell'Avvocatura dello Stato risulta, nel caso di specie, inderogabile per effetto dell'art. 11, R.D. 30.10.1933, n. 1611.

Una volta instaurato il contraddittorio, va evidenziato che le Pubbliche Amministrazioni possono – limitatamente al giudizio di prima grado – stare in giudizio per mezzo dei propri funzionari o dei dirigenti degli Uffici periferici per delega dell'Avvocatura a norma dell'art. 417 *bis* del codice di procedura civile, salvo che “*..vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica*”.

Nel caso di specie, tuttavia, si impone una specificazione rispetto alle modalità di instaurazione del contraddittorio, tenuto conto del *petitum* e della *causa petendi*.

Difatti, un eventuale provvedimento giurisdizionale favorevole alla ricorrente influirebbe su una platea molto vasta di docenti già inseriti in graduatoria per la classe di concorso A046, i quali potrebbero subire un nocumento alla propria posizione giuridica dall'inserimento della ricorrente.

Gli stessi, pertanto, in forza dei tradizionali principi giuridici che impongono di consentire la partecipazione al giudizio di tutti coloro i quali potrebbero ricevere un pregiudizio dalla mancata evocazione in giudizio o dalla non conoscenza di un ricorso che potrebbe danneggiarli, debbono essere messi in condizione di partecipare e contrastare eventualmente le prospettazioni della ricorrente.

Il Legislatore per mezzo di una lettura organica ed efficiente degli artt. 150 e 151 c.p.c. ha individuato modalità alternative alla tradizionale notificazione del ricorso, prevedendo che il Giudice possa prescrivere modalità diverse da quelle ordinarie per la notifica.



La giurisprudenza e la prassi diffusesi negli ultimi decenni, tanto da potersi considerare diritto vivente, hanno cristallizzato la modalità di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di un sunto dei motivi del ricorso stesso che possa coinvolgere potenzialmente innumerevoli controinteressati, sul sito del Ministero dell'Istruzione, previa autorizzazione del Giudice con ordinanza.

Il caso che qui ci occupa rientra a buon titolo tra questi, sicché la scrivente difesa ha ritenuto di promuovere tale modalità di notifica, tenuto conto dell'altro numero di iscritti nelle graduatorie della Provincia di Roma di interesse della ricorrente.

c) BREVI CENNI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO

Nelle controversie in materia di diritto del lavoro e pubblico impiego la competenza territoriale è inderogabile e tanto si ricava dalla lettura dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

Per quanto qui interessa, trattandosi di una azione giudiziaria nella quale il Ministero dell'Istruzione riveste la parte del datore di lavoro pubblico del ricorrente, trova applicazione l'articolo 413 c.p.c. comma quinto, introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 a tenore del quale *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con il predetto articolo 40 il Legislatore ha introdotto un unico Foro competente per le controversie lavoristiche in cui sia parte una pubblica amministrazione, radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio, trattandosi di Foro esclusivo che, da una parte non concorre con altri fori di cui al comma 2 del ridetto art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e d'altra parte preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione dello specifico rapporto di lavoro.

Poiché, secondo quanto previsto dall'art. 5 del c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.



La docente Chiara Cacciotti ha prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato presso il Liceo "Vito Volterra" con sede a Ciampino nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, sicché la competenza territoriale risulta essere del Tribunale di Velletri.

§ § §

Fatte queste brevi premesse si consideri ora

NEL MERITO

A) ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA N. 112 DEL 6 MAGGIO 2022 E DEL PROVVEDIMENTO N. 18095 DELL'11 MAGGIO 2022, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO ALLA RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GPS. E NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.

L'odierna ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, e dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (doc. 17, cit.) come successivamente modificato², identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

Orbene, in virtù della normativa primaria vigente, ingiusto deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 secondo cui, solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione secondo il previgente sistema, hanno diritto ad essere inseriti nelle G.P.S. di prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente - limitandone gravemente le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato nella scuola statale.

Posto quanto sopra, la ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del possesso congiunto di Laurea e 24 CFU e, quindi, il diritto all'inserimento nella

² Ai sensi del novellato articolo 5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall'articolo 44 del Decreto Legge n. 36/2022 (Conv. in Legge n. 79/2022) i requisiti per accedere al concorso sono: titolo di studio d'accesso alla classe di concorso + 24 CFU (richiesti quale requisito d'accesso al concorso secondo il previgente ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Viene previsto che tali aspiranti completeranno il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e conseguiranno l'abilitazione durante il primo anno contratto a tempo determinato.



I^a Fascia delle GPS e nella II^a Fascia delle Graduatorie di Istituto ha inviato formale diffida in data 2 febbraio 2023 (doc. 21) al fine di ottenere in via bonaria l'inserimento in graduatoria e, non avendo ricevuto alcun positivo riscontro, ha evocato l'intestato Tribunale al fine di ottenere per via giudiziale il chiesto inserimento.

Il Ministero dell'Istruzione nega, dunque, il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle G.P.S.

Con l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, l'Amministrazione resistente ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza.

Segnatamente: a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. G.P.S. (Graduatorie per le supplenze); b) Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (Cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 6 maggio 2022).

L'articolo 3, comma 6 prevede: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.."*

L'Articolo 11 dell'ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce che: *"1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, 10 marzo 2022, n. 60, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti...."*

Consegue che la prima fascia delle G.P.S. corrisponde perfettamente alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto.

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I^a fascia delle G.P.S. e per la II^a fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.



L'ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 ed il Provvedimento Prot. N. 18095 dell'11 maggio 2022 sono illegittimi e, in violazione della normativa primaria vanno disapplicati per le ragioni che seguono.

Va osservato che il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Pare necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*.

Mediante la pubblicazione del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega che, *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito *“dei tre anni di servizio”* ovvero del conseguimento dei *“24 cfu”* (cfr. Artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59/2017) ed oggi, dopo le novità di giugno 2022, di 60 CFU, facendo salvi i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 o acquisiti in precedenza.

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di P.A.S.; T.F.A.; S.S.I.S.

A partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi)



il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del Decreto Ministeriale 616/2017 (doc. 22), ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Sulla normativa cennata si è innestata la legge la legge 29 giugno 2022, n. 79 ha introdotto delle novità in merito ai requisiti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento valorizzando il possesso dei crediti formativi ulteriori rispetto alla laurea già posseduto.

Ai sensi dell'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento) del novellato D.Lgs. n. 59/2017, introdotto dall'art. 44, legge n. 79/2022 “*L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato*”.

Viene quindi definitivamente chiarito che il possesso di crediti formativi universitari, ulteriori rispetto a quelli conseguiti con il normale corso di studi è abilitante all'insegnamento, nel senso che consente la partecipazione ai concorsi per l'assunzione in qualità di docenti a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel prevedere che l'accesso al ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo e secondo grado si articola mediante un sistema di formazione attraverso “*a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale; c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva*” (Cfr. Art. 2, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 44, Legge 29 giugno 2022, n. 79), viene altresì stabilito che “*Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento*”.



Da quanto affermato consegue che se i 24 CFU già acquisiti e posseduti unitamente alla laurea costituiscono valido accesso ai futuri concorsi e costituiscono titolo abilitante, essi sono anche titolo abilitante per l'accesso alla prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate appunto ai docenti abilitati.

Da quanto precede, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S. - è stato ridefinito e poi confermato come conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti per il passato e per l'immediato futuro, e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S.) con i 24 CFU o 36 mesi.

La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

La linearità del ragionamento seguito trova autorevole sostegno nella sentenza 30 giugno 2020, n. 4167 del Consiglio di Stato: *“....un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali....”* (Cfr. Cons. Stato, Sent. 4167 del 30 giugno 2020, doc. 23).

Dello stesso tenore, la Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, che si è espressa su una vicenda simile affermando quanto segue: *“L'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma: 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui*



all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche... Il successivo comma 4 bis della norma precisa: "... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA..." (Cfr. Appello Ancona, Sez. Lavoro, sentenza n. 21 del 2022).

Le disposizioni di legge ora menzionate non lasciano dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi.

Del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi, in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza per i quali l'Amministrazione statale attinge dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dalle graduatorie di circolo e di istituto.

Solo per mero tuziorismo defensionale, si rileva che l'inserimento in prima fascia delle G.P.S. o in seconda di istituto conferirà alla docente maggiori *chance* di essere convocata per una supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D.Lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione per come confermata nel 2022³, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio

³ Cfr. Legge 29 giugno 2022, n. 79, cit.



della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato.

Se il Legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.."* è evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 CFU.

La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015 e legge n. 79/2022).

La ricorrente, pertanto, può essere inclusa nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

B) ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. GLI ATTI AMMINISTRATIVI IMPUGNATI SONO ILLEGITTIMI. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL DECRETO MINISTERIALE N. 249 DEL 2010 E AL DECRETO MINISTERIALE N. 92 DEL 2019.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 intitolato *"Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti"*, al comma 1) si dispone che *"La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. E' parte integrante*



della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente".

La semplice lettura delle norme intervenute in materia, evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del successivo D.M. 92/2019 (cit.).

In precedenza l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato con le modifiche di cui al D.M. 25 marzo 2013, n. 81, *"Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249"* ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado"*.

Ma procediamo con ordine!

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *"Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati"*.

Quindi il D.M. 249 2010 ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese sol se si considera che il Ministero esclude gli stessi docenti dalla possibilità di inserirsi in prima fascia delle G.P.S.



Si premette sin da ora, ma successivamente se ne approfondirà il contenuto, che l'Ill.Mo Tribunale di Roma con sentenza n. 2823 del 22 marzo 2019 (doc. 24) ha affermato sul punto che *"..la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5, d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, legge n. 107/2015).*

In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di istituto pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione dell'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art. 3 e 97 Cost.

*Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il Giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale". Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di *"..programmare gli accessi..(omissis)....PQM dichiara che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU..".**

Il Legislatore, tenendo fede a quanto sopra stabilito ha promulgato la legge n. 159 del 20 dicembre 2019 (doc. 25) con cui ha precisato che rimangono fermi i requisiti di cui all'art. 5, d.lgs. 59/2017, per la partecipazione al concorso ovvero confermando che *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) , il possesso congiunto di: b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".*

La comparazione legislativamente operata è la seguente: *"il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fin da ora definita come superamento dei TFA, PAS e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art 1 co. 110 L. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine*



“abilitazione” ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsto dall’Allegato A del D.M. 616 del 2017 ovvero l’espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione – finora inteso come conseguimento dei percorsi Tra, Pas e Ssis - è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari [...] Ciò è confermato da espressa disposizione legislativa” (Tribunale di Roma sentenza n. 2823/2019 del 22 marzo 2019, doc. 24, cit.).

Da tanto emerge:

a) l’abilitazione, fino alla legge delega era associata al conseguimento dei percorsi P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S.;

b) il nuovo panorama normativo (D. Lgs 59/2017 e s.m.i.) ridefinisce il requisito dell’abilitazione che riconosce nel conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, titolo di accesso ai futuri concorsi: a partire dal prossimo concorso non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dei P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S. quale abilitazione.

La ricorrente, nonostante il possesso dei titoli abilitanti non viene inserita nelle graduatorie che le consentirebbero maggiori possibilità di insegnare.

Ciò configura a) una disparità di trattamento in violazione dell’art 3 della Costituzione nella misura in cui a medesima fattispecie di accesso alla professione di docente - che si sdoppia per l’incapacità del sistema statale - in due sottosistemi di accesso, l’una a mezzo concorso e l’altra a mezzo graduatorie, accomunate dal medesimo obiettivo dell’accesso alla professione; b) la negazione all’accesso al pubblico impiego per i titolari di percorsi abilitanti (24 CFU) volti all’acquisizione di competenze didattiche specifiche, normato e consentito per il reclutamento a mezzo del pubblico concorso, il tutto in violazione dell’art. 97 della Costituzione che fissa il requisito del pubblico concorso quale accesso al pubblico impiego a mezzo di procedura aperta, di tipo comparativo, volta a selezionare i migliori tra gli aspiranti e congrua, che consente di verificare la professionalità necessaria a svolgere mansioni caratteristiche, per tipologia e livelli, del posto di ruolo da ricoprire; c) la violazione del principio di eguaglianza di accesso ai pubblici uffici *ex artt. 51 e 97 Cost.*

La giurisprudenza di merito, mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi comunitari ritiene la *“qualificazione professionale”* quale esclusivo requisito di esercizio della professione regolamentata come previsto dalla normativa comunitaria, escludendo che l’abilitazione -



mero espediente di programmazione delle assunzioni - rientri nel requisito di *"qualificazione professionale"*.

L'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S.) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione di *"programmare gli accessi"* e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Secondo la giurisprudenza di merito, questa interpretazione *"costituzionalmente orientata"*, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, *"..è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio⁴. Pertanto il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015 evidenziare la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sembra confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE". La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata". I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi*

⁴ Cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.



ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale. Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento⁵. La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie" Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea. Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

⁵ Cfr., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C: 1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53.



Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della L. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..." In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente" (Cfr. Tribunale di Roma sezione lavoro, sent. n. 2823/2919 del 22 marzo 2019 (doc. 24, cit.); in senso conforme Tribunale di Siena, n. 211/19, doc. 26; Tribunale di Cassino, n. 452/2019, doc. 27).

C) SULLA INTERPRETAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE, RECEPITE CON D. LGS. N. 206 DEL 2007. LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, N. 6245 DEL 6 GIUGNO 2020. DISAPPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI FONTE PRIMARIA (ART 5 D. LGS 59/2017) E SOVRANAZIONALE.

La normativa comunitaria conferma quanto sin qui evidenziato in tema di abilitazione all'insegnamento mediante il possesso di uno specifico titolo di studio.

In sostanza, le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, affermano che l'accesso alla professione docente può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015, il principio secondo cui è irrilevante il possesso della cd. "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sembra confermare che il Legislatore interno stia dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento – come era intesa nella vigenza della normativa che imponeva il possesso delle S.S.I.S. o del P.A.S. o del T.F.A. - quale requisito di svolgimento della professione.

Le Direttive menzionate sono state recepite ed attuate in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e successivamente mediante il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".



La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea *"qualifica professionale"* al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di *"titolo di formazione"* e quindi di *"qualifica professionale"* utile all'esercizio della *"professione regolamentata"*.

I termini di *"abilitazione"* e/o *"idoneità"* invece, non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite *"abilitanti"* dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di *"qualifica professionale"* adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una *"formazione regolamentata"* ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la *"qualifica professionale"* adottata dalla normativa dell'Unione Europea. Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di *"qualifica professionale"*.

Quanto sopra delineato ci conduce ad affermare che secondo i principi comunitari sopra tratteggiati, la possibilità di svolgere una attività professionale quale quella del docente viene attribuita con il possesso di un determinato titolo di studio o di una serie di titoli di studio che consentono (o abilitano) all'insegnamento di determinate materie scolastiche.

Recentissimamente il T.A.R. Lazio è intervenuto sulla questione del riconoscimento del titolo, chiarendo in modo ancora più preciso che lo svolgimento dell'attività professionale del docente può essere svolta senza necessariamente documentare un percorso di abilitazione.



Con sentenza n. 6245 del 6 giugno 2020 (doc. 28) il Tribunale Amministrativo ha chiarito che “..le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Si cfr. anche, nello stesso senso, Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675).

Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte ricorrente del titolo di studio richiesto (laurea più 24 CFU), la laurea conseguita (*ex sé* rilevante) unitamente ai 24 CFU, debbono consentire lo svolgimento dell'attività di docente.

A quest'ultimo proposito il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto al termine del percorso volto alla acquisizione dei 24 CFU, la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non sia inferiore a quella indicata dalla normativa previgente in tema di acquisizione di titoli di abilitazione all'insegnamento (P.A.S.; T.F.A; S.S.I.S.) e che, comunque, il livello di preparazione acquisito all'esito del percorso di studio sia tale da garantire l'erogazione di un buon servizio di insegnamento.

Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 17 febbraio 2020, n. 1198).

§ § §

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

La giurisprudenza più recente ha sostanzialmente espresso in modo costante ed uniforme il convincimento che il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU possa essere considerato equivalente, per espressa previsione legislativa o, per lo meno, all'esito di una lettura costituzionalmente orientata delle vigenti disposizioni legislative sul punto, all'abilitazione ai fini



dell'accesso alle graduatorie scolastiche riservate ai docenti abilitati, ovvero a quelle provinciali di prima fascia e a quelle di istituto di seconda fascia.

Diverse sono state le argomentazioni cui la giurisprudenza di merito è approdata, per spiegare tale sostanziale ed effettiva equivalenza.

Una parte della giurisprudenza è arrivata a tale conclusione, partendo dal presupposto incontestabile della vigenza di un doppio canale di reclutamento dei docenti pubblici, costituito dal concorso e dalle graduatorie: *“Essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa”* (Tribunale di Siena, Sentenza 22 gennaio 2020, n. 15).

Lo stesso Tribunale di Siena, in maniera ancor più persuasiva e con decisione del 2 luglio 2020, n. 85, ha stigmatizzato talune disposizioni sopravvenute alla Legge n. 107/2015, tra cui quella contenuta nel Decreto Legge 9 ottobre 2019, n. 126 (*“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, In G.U. n. 255 del 30/10/2019) convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 (qui allegata quale doc. 22), all'art. 1-*quater*, con introduzione disposta dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione, laddove si prevede: *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze. 1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso”. 2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. 3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia*



nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo” (Cfr. Trib. Siena, Lav. 2 luglio 2020, n. 85, doc. 29).

Il successivo comma 4, per quel che qui maggiormente interessa dispone: *“4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “2022/2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.*

Secondo il Giudice senese *“La categoria cui si compie rinvio è quella di riferimento dei docenti ricorrenti in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta, dunque, ad una prima lettura, di norma che anzitutto dispone per l’avvenire (cfr. art. 11 disp.prel. cod. civ.), di norma che viene poi a proporre una antinomia ordinamentale da risolvere, oltre ad una disparità di trattamento”* (Cfr. Trib. Siena, Lav. 2 luglio 2020, n. 85, doc. 29, cit.).

Orbene, la copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto⁶, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente ai 24 Cfu conferisce agli aspiranti docenti un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo come dimostrato dal fatto che l’identità tra l’abilitazione all’insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore come si evince dalla lettura in combinato disposto dell’articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e dell’articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017.

Tra le tante, giova riportare alcuni passaggi della decisione del Tribunale di La Spezia, sezione lavoro n. 35/2020 secondo cui: *“In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: - l’abilitazione, - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei*

⁶ Cfr. Trib. Roma, ord. 14/11/2019, rg 2019/n. 3481; Trib. Messina nn. 4017/2019 e 4276/2019; Trib. Termini Imerese, ord. 5/11/2019, rg 2019/n. 3052; Trib. Monza, ord. 5/11/2019, rg 2019/1658-1; Trib. Parma, ord. 19/11/2019, rg 2019/n. 960; Trib. Busto Arsizio, ord. 9/1/2020, rg 2019/n. 1303; Trib. Palermo, ord. 8/11/2019, rg 2019/n. 9440-1; Trib. Salerno, ord. 15/10/2019 (titolo AFAM), rg 2019/n. 7147.



in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»)" (Cfr. Trib. La Spezia, n. 35/2020).

In tutte le decisioni cui si è fatto nesso campeggia anche un semplice dato esegetico letterale: infatti il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente, al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.

Emerge per chiarezza e rigorosità logica, la decisione del Tribunale di Roma, sezione lavoro del 19 dicembre 2019, n. 11502, il quale evidenziando in motivazione l'evidente disparità di trattamento in situazioni assolutamente identiche, afferma che *"In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione"* (Cfr. Tribunale di Roma, sezione lavoro, Dott. Coco A., 19 dicembre 2019, n. 11502, doc. 30),

Vale la pena altresì richiamare la più recente giurisprudenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro.

Il predetto Tribunale all'esito di un percorso argomentativo approfondito ed articolato aveva affermato come *"...appare ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente riveduti, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017"* (Cfr. Trib. Messina, Lav., Ord. 2 dicembre 2019).

Più di recente il Tribunale messinese ha confermato il proprio orientamento.

In particolare, partendo dall'esegesi della legge 107/2015 che, ai commi 106 e 107 aveva previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 *"...l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione"*.

Tenuto conto del combinato disposto delle norme sopra riepilogate, la giurisprudenza di merito ha tratto la conclusione che *"...il Legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art.*



1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso ordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza” (Cfr. Trib. Messina, Lav., ord. r.g. 3562/2020, doc. 31).

Ancor più di recente, il Tribunale di Messina ha confermato il proprio orientamento con due distinte ordinanze, di cui si riportano solo i passaggi salienti, a sostegno di quanto sinora sostenuto.

Con ordinanza del 5 agosto 2022 (doc. 32) ed ordinanza del 18 agosto 2022, n. 17889 (doc. 33) il Tribunale ha confermato il proprio precedente orientamento e si è altresì soffermato sulla novità legislativa introdotta con la legge 29 giugno 2022, n. 79 che si è innestata sulla precedente normativa.

Il Tribunale ha chiarito che “..sebbene l’art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. il L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l’art. 2-ter (Abilitazione all’insegnamento), secondo cui: 1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)” ed abbia modificato integralmente l’art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che “1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti al alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”, eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all’art. 18-bis (Norme transitorie per l’accesso al concorso per l’immissione in ruolo) che “1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al



concorso secondo il previgente ordinamento (...)" (Cfr. Trib. Messina, Lav., Ord. 18 agosto 2022, n. 17889, cit.).

Pertanto, la norma non ha minimamente influito sui requisiti di accesso al concorso nel caso in cui i 24 CFU venissero acquisiti prima del 31 ottobre 2022, sicché fino al 31 dicembre 2024 i requisiti per partecipare al concorso sono per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sono rimasti i medesimi, dovendosi ritenere che il possesso della laurea e di 24 CFU acquisiti prima del 31 ottobre 2022 costituiscono congiuntamente abilitazione all'insegnamento.

La ricorrente ha acquisito i 24 CFU in data 18 settembre 2022.

Per il Tribunale citato *"Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che la ricorrente ha conseguito i 24 CFU il 30 aprile 2018. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS 2022-2024, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, e quindi nella seconda fascia delle GI relativamente alla classe di concorso A018"* (Cfr. Trib. Messina, Lav., Ord. 18 agosto 2022, n. 17889, cit.).

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

Alla S.V. Ill.Ma, affinché, ai sensi dell'art. 415 c.p.c. Voglia fissare con decreto l'udienza di discussione del ricorso che precede ed assegnare il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 420 c.p.c.*, ed all'esito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.Mo Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa e respinta, accogliere il presente ricorso nel merito, e, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda della ricorrente, e, previa disapplicazione dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 e degli altri atti impugnati, nella parte in cui non consentono alla ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nelle seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto ai soggetti in possesso dell'abilitazione costituita dal possesso congiunto di 24 CFU e della laurea magistrale, per l'effetto,

accertare e dichiarare che la ricorrente Chiara Cacciotti è abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico Economiche in forza del possesso congiunto della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e di 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;



accertare e dichiarare il possesso in capo al ricorrente della “*qualificazione professionale*” e/o del titolo abilitante all’insegnamento per la classe di concorso A046-Scienze Economico Giuridiche nella scuola secondaria di secondo grado, costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU;

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze della Provincia di Roma e nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto istituite con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 con punti 55,50 per la classe di concorso A046-Scienze Economico Giuridiche a decorrere dal 18 settembre 2022 o da altra data anche successiva ritenuta di Giustizia.

Per l’effetto, accertato il possesso dell’abilitazione all’insegnamento da parte della docente Chiara Cacciotti, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *p.t.*, per quanto di specifica competenza, ad inserire a pieno titolo la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma della scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A046-Scienze Giuridico Economiche con punti 55,50, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, come per legge, a decorrere dal 18 settembre 2022 o da altra data ritenuta di Giustizia.

Ordinare per l’effetto, al Ministero resistente, di indicare le modalità per mezzo delle quali la ricorrente possa accedere al sistema informatico che gestisce l’inserimento in graduatoria, ovvero ordinare al Ministero di riaprire i termini per consentire alla ricorrente di aggiornare la propria posizione in graduatoria ovvero ordinare al Ministero di provvedere come richiesto, ovvero, in alternativa, di consentire alla ricorrente ripresentare nuovamente la domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Roma, onde provvedere al predetto inserimento con punti 55,50 nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia indicata.

Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e spese generali del 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e – qualora ritenuto di Giustizia - con restituzione dell’importo versato a titolo di contributo unificato.

^ ^ ^

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento pubblicazione G.P.S. Prov. Roma n. 27157.05-08-2022



- 2) Decreto Ministeriale 1 giugno 2017, n. 374;
- 3) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022;
- 3.1) Provvedimento n. 18095 dell'11 maggio 2022;
- 4) Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020;
- 5) Preferenze Chiara Cacciotti;
- 6) Graduatoria A046 - Posizione Chiara Cacciotti;
- 7) Contratto febbraio 2017;
- 8) Contratto maggio 2018;
- 9) Contratto maggio 2019;
- 10) Contratto marzo 2021;
- 11) Contratto genn. – giu. 2022;
- 12) Domanda di inserimento 20 maggio 2022;
- 13) Certificato di Laurea Magistrale;
- 14) Certificato esami integrativi A.A. 2016/2017;
- 15) Tabella D.P.R. 19 - 2016 Nuove Classi di Concorso;
- 16) Certificato conseguimento 24 CFU del 18 settembre 2022;
- 17) Decreto legislativo n. 59-2017;
- 18) D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
- 19) Tabella A3 Titoli secondaria di I e II Grado – I Fascia;
- 20) Tabella A4 Titoli secondaria di I e II Grado – II Fascia;
- 21) Diffida inserimento G.P.S. I Fascia;
- 22) D.M. del 10.8.2017 n. 616;
- 23) Consiglio di Stato, n. 4167 del 30 giugno 2020;
- 24) Tribunale di Roma, sent. 22 marzo 2019, n. 2823;
- 25) Legge 20 dicembre 2019 n. 159;
- 26) Tribunale di Siena, sez. lav., sent. n. 211-2019;
- 27) Tribunale di Cassino, estratto sent. n. 452-2019;
- 28) T.A.R. Lazio, sent. n. 6245 del 06.06.2020;
- 29) Tribunale di Siena, Lav. Sentenza n. 85 del 2 luglio 2020;
- 30) Tribunale di Roma, Lav. Sent. 19 dicembre 2019 n. 11502;



- 31) Tribunale di Messina, Ord. 22 dicembre 2020;
- 32) Tribunale di Messina, Ord. 5 agosto 2022;
- 33) Tribunale di Messina, Ord. n. 17889, 18 agosto 2022.

^ ^ ^

Si dichiara che il valore della presente controversia in materia di pubblico impiego privatizzato è di valore indeterminabile e che la ricorrente verserà l'importo di € 259,00 a titolo di contributo unificato.

Segni, 15 febbraio 2023

Firmato Digitalmente

Avv. Francesco Magnosi

§ § §

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI

DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Roma per la classe di concorso A-046 nella quale sono iscritti numerosissimi docenti;

- si porta all'attenzione del Giudicante che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti inseriti in graduatoria potenziali controinteressati, ossia a tutti i soggetti che sono inseriti nelle predette graduatorie per la classe di concorso A-046;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe oltremodo complicata se non impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il presidente può



autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive o in vertenze che potenzialmente possano avere quali controinteressati numerosi soggetti.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti che risultano inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A-046 attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito *web* del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, qualora ritenuto, nell’area tematica del sito *web* dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma.

Con osservanza

Segni, 15 febbraio 2023

Firmato Digitalmente

Avv. Francesco Magnosi

